



Trento, 14 giugno 2024
DS/lb

Egregio Signore
Franz Thomas Locher
Assessore agli Enti locali
Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol

interoperabilità PITRE/PEC

E, p.c.

Egregio Signore
Andreas Schatzer
Presidente
Consiglio dei comuni della
Provincia di Bolzano

Gent.ma Signora
dott.ssa Giulia Zanotelli
Assessore all'agricoltura,
promozione dei prodotti trentini,
ambiente, difesa idrogeologica
e enti locali
Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE/PEC

OGGETTO: Parere sulle norme in materia di enti locali contenute nella proposta di DDL di Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026".


Egregio Assessore,

facendo seguito alla Sua richiesta di parere prot. n. 14046 d.d. 15 maggio u.s., mi prego di comunicare che questo Consiglio delle autonomie locali ha esaminato il disegno di legge indicato in oggetto, nelle sedute del 5 e 12 giugno u.s., pervenendo alle seguenti considerazioni.

Il disegno di legge incide su molteplici previsioni del Codice degli enti locali, prevalentemente al fine di armonizzarne il contenuto rispetto a modificazioni intervenute nella normativa statale, e sulle quali si provvederà, di seguito, a formulare puntuali osservazioni.

Approssimandosi la scadenza del turno elettorale generale 2025, questo Consiglio ritiene tuttavia necessario richiamare, preliminarmente, l'attenzione della Giunta regionale su alcune questioni oggi non affrontate dal testo in esame, e tuttavia di particolare rilevanza per garantire la funzionalità della rappresentanza democratica presso gli Enti locali rappresentati nell'ambito di questo Consiglio.

Tanto nelle elezioni di livello locale, quanto in quelle di carattere nazionale ed europeo, si registra una crescente disaffezione dei cittadini rispetto alla partecipazione al voto: basti pensare al recentissimo dato dell'affluenza alle elezioni europee, arrestatasi nella nostra Regione al 46,96% degli aventi diritto, in calo di 13 punti percentuali rispetto alla precedente consultazione; un dato,





del resto, in linea con l'affluenza media registrata nei comuni trentini andati al voto nell'ultimo turno primaverile del 2024 (49,6% dei votanti, rispetto al 64,3%, dato medio riferito alla partecipazione alle precedenti elezioni comunali).

Soprattutto presso i comuni di più ridotta dimensione, si registra una ormai diffusa difficoltà, tanto nel comporre le liste, quanto nel raggiungere il quorum per la validità dell'elezione, nel caso sempre più frequente in cui vi sia un solo candidato sindaco.

Si tratta certamente di un fenomeno di cui le Istituzioni e la politica devono farsi carico, aprendo un serio confronto al fine di individuare misure che consentano di recuperare la fiducia ed il coinvolgimento dell'elettorato. Al contempo, occorre tuttavia riconsiderare alcune previsioni della disciplina elettorale, per evitare che il rischio di invalidità delle elezioni, per mancato raggiungimento del quorum, possa ulteriormente mortificare la partecipazione democratica.


A tal proposito, si ritiene opportuno, in via transitoria per il turno generale del 2025 e nei comuni fino ai 5.000 abitanti, ridurre il quorum strutturale per la validità delle elezioni, previsto dall'art. 287 C.E.L., nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola candidatura a sindaco, dal 50% al 40% degli iscritti alle liste elettorali del comune, sempre al netto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

La misura prospettata risulterebbe, tra l'altro, allineata ad analoga scelta compiuta dal Legislatore statale, con il recente art. 4 co. 2, d.l. n. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla l. 25 marzo 2024, n. 38.

Per favorire la partecipazione popolare al voto, si propone, inoltre, di valutare la possibilità di estendere l'apertura dei seggi elettorali alle due giornate di sabato e domenica, come sperimentato in occasione del recente turno di ballottaggio delle elezioni comunali, abbinato alle elezioni europee.

Sempre in materia elettorale, si ritiene di ribadire, anche in questa sede, la richiesta di emendare l'art. 1, co. 4, l.r. 23 giugno 2020, n. 1, prevedendo che il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci eletti nel turno generale svoltosi nel settembre 2020 sia previsto in occasione del turno autunnale 2025, salvaguardando così la durata quinquennale del mandato. In proposito, si richiamano le motivazioni per esteso espresse nel parere reso con la nostra nota prot. n. 350 d.d. 9 maggio u.s. limitandoci in questa sede ad evidenziare come tale richiesta sia fondata non soltanto sull'opportunità politica di assicurare agli eletti nel 2020 un mandato pieno per la realizzazione del proprio programma elettorale, ma anche sulla volontà di evitare possibili contenziosi, promuovibili da un qualsiasi interessato, che andrebbero ad alimentare incertezze sulla data delle elezioni.

Al fine di consentire alle amministrazioni, ai sindaci e consiglieri uscenti, ed agli stessi cittadini di conoscere, in tempo utile, la disciplina ed i tempi che scandiranno lo svolgimento della prossima tornata elettorale, risulta necessario che eventuali scelte, relative a tali temi, siano assunte attraverso questa legge di assestamento di bilancio, o comunque non oltre l'autunno 2024. Si chiede pertanto a codesta Giunta regionale di farsi carico delle iniziative necessarie, assicurando il coinvolgimento di questo Consiglio, anche attraverso modalità speditive, in merito ad eventuali emendamenti che, nel corso dell'iter d'aula del presente disegno di legge, dovessero essere formulati, relativamente alle questioni in oggetto, o ad altri aspetti relativi alla materia elettorale.





In particolare, si chiede di essere coinvolti nelle valutazioni relative ad eventuali interventi in merito alla determinazione del numero massimo di mandati consecutivi, espletabili nella carica di sindaco, rispetto a cui abbiamo appreso che sono in corso interlocuzioni con il Governo, al fine di verificare la percorribilità di una soluzione normativa regionale, peculiare rispetto a quella individuata dallo Stato.

Venendo all'articolato, si riportano, di seguito, le seguenti osservazioni:

• **Art. 1 co. 1 lett. c) e d) - competenza del Consiglio comunale ad approvare i PFTE delle opere pubbliche.** L'art. 49 co. 1 lett. c) del C.E.L. attualmente vigente dispone, in maniera peculiare rispetto alla disciplina statale, che i consigli comunali della Regione siano competenti all'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche, nei casi previsti dallo statuto comunale. L'art. 50 prevede, a sua volta, che *"Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti."*

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è stata rivisitata l'articolazione dei livelli di progettazione delle opere pubbliche: l'art. 41 co. 1 del nuovo codice prevede, infatti, che la progettazione si articoli in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) ed il progetto esecutivo. Il PFTE, come disciplinato dalla normativa sopravvenuta, si colloca ad un livello di definizione progettuale ben più avanzata rispetto al progetto preliminare, tanto che l'approvazione dello stesso risulta ben lontana dall'esercizio di una funzione di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione, propria dell'organo consiliare. Le scelte programmatiche, relative alla realizzazione delle opere pubbliche, vengono peraltro assunte – nella nuova impostazione offerta dal codice – in una fase diversa ed antecedente: l'allegato I.7 del codice disciplina, infatti, la redazione di tre documenti, logicamente preliminari alla redazione del PFTE, ovvero il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali ed il documento di indirizzo alla progettazione. Attraverso l'elaborazione di tali documenti preliminari, l'Amministrazione perviene alla individuazione delle proprie necessità, al vaglio delle alternative progettuali possibili per il suo soddisfacimento, ed alla definizione di ogni indicazione utile al progettista per la redazione del PFTE, in relazione alla modalità realizzativa prescelta. In base alla normativa provinciale vigente (art. 6 co. 3 l.p. n. 26/1993), è sempre sulla base di tali documenti preliminari - la cui obbligatorietà di redazione è graduata in funzione del valore dell'opera - che avviene l'inserimento dell'opera nella programmazione dei lavori pubblici, redatta dall'amministrazione aggiudicatrice. Programmazione che – costituendo nei comuni parte integrante del DUP - è predisposta dalla Giunta ma comunque, di per sé, sempre sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Tanto premesso, non si condivide la proposta di aggiornare le disposizioni riguardanti la competenza consiliare, attualmente riferita all'approvazione del progetto preliminare, sostituendovi l'approvazione del diverso e ben più approfondito PFTE, tenuto conto che, a tale stadio della progettazione, non si



esprime una visione programmatica dell'intervento, ma si compiono scelte inerenti ad aspetti di maggior dettaglio, che – ove rimesse alla sede consiliare - potrebbero rallentare la progettazione di opere pubbliche, spesso sollecitata da scadenze di termini previsti per l'ottenimento di specifici contributi.


Per contro, si propone di superare *tout court* la previsione di una competenza consiliare "generale" in merito all'approvazione di progetti di opere pubbliche, con ciò allineandosi alla normativa statale, che già pone tale responsabilità in capo alla Giunta. Resterebbe comunque fermo, naturalmente, il ruolo centrale del Consiglio comunale nella programmazione degli interventi infrastrutturali, attraverso l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere medesime, così come nelle fattispecie in cui la realizzazione dell'opera pubblica comporti la necessità di variare la pianificazione urbanistica. Rimarrebbe, inoltre, rimessa all'autonomia statutaria del singolo ente, la possibilità di attribuire al Consiglio comunale la competenza ad approvare determinati livelli di progettazione, anche stabilendo eventuali soglie di valore, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. n), del C.E.L..

In alternativa, la competenza consiliare potrebbe essere oggi declinata, al più, con riferimento alla *"approvazione dei documenti, previsti dalla normativa vigente, per l'inserimento delle opere nella programmazione dei lavori pubblici"*, ovvero agli atti individuati come obbligatori per i predetti fini (in Trentino, dall'art. 6, l.p. n. 26/1993), fra quelli codificati dall'allegato I.7 al codice dei contratti (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali, documento di indirizzo alla progettazione). In tal caso, l'art. 50 andrebbe, a sua volta, riformato come segue, per armonizzarne il contenuto alle soglie di valore stabilite dalla legislazione provinciale vigente per l'adozione degli stessi documenti: *"Lo statuto comunale fissa l'importo minimo al di sopra del quale l'approvazione dei documenti, previsti dalla normativa vigente per l'inserimento delle opere nella programmazione dei lavori pubblici, è rimessa al consiglio comunale. Nei comuni della provincia di Trento, tale importo non può essere superiore a 1 milione di euro per i comuni fino a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti."*

• **Art. 1 co. 1 lett. e) – disciplina delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione, a decorrere dal turno generale del 2025.**

In relazione alla rideterminazione delle indennità per gli amministratori di comuni con popolazione fra i 10.001 ed i 30.000 abitanti, proposta in considerazione del previsto nuovo ingresso nella stessa fascia del Comune di Mori, si ritiene utile l'adozione di una diversa soluzione, idonea a valorizzare maggiormente la distribuzione demografica dei comuni attualmente collocati entro tale scaglione, il quale risulta oggi – in effetti - eccessivamente ampia.

Tenuto conto, inoltre, che i comuni dai 10.001 ai 30.000 abitanti, e quelli dai 30.001 ai 50.000 abitanti, non hanno beneficiato degli incrementi apportati dalla legge regionale n. 5/2022, si ritiene altresì equo un adeguamento delle indennità spettanti agli amministratori di tali enti, quantomeno al più recente andamento dell'inflazione. Si propone, in proposito, di prevedere che le indennità, spettanti agli amministratori dei comuni suddetti, siano aumentate, a decorrere dal prossimo turno elettorale generale, dell'8%, consentendo così di recuperare almeno l'incremento registrato dall'indice IPCA in relazione agli



anni 2023 e 2024, secondo gli ultimi dati disponibili (2023: 6,9% - dato definitivo; 2024: 1,9% - proiezione).

Si avanza, pertanto, la seguente proposta:

Fasce proposte	Fascia 8 10.001- 15.000 ab.	Fascia 8b 15.001- 20.000 ab.	Fascia 8c 20.001- 30.000 ab.	Fascia 9 30.001- 50.000 ab.
Criterio di quantificazione dell'indennità	Importo pari a quanto proposto dal DDL per i comuni di nuovo ingresso nell'attuale fascia 8: indennità prevista per la fascia 7b liv. inf.+ 1/3 della differenza fra l'attuale fascia 8 e la fascia 7b liv. inf..	Importo pari a quanto attualmente previsto per la fascia 8.	Importo pari a quanto previsto per la fascia 8, incrementato di 1/3 della differenza fra l'importo attualmente previsto per la fascia 9 e quello previsto per la fascia 8.	Importo invariato.
Importo base	Euro 5.913	Euro 7.461	Euro 7.789	Euro 8.447
Importo adeguato all'indice IPCA 2023-2024	Euro 6.386	Euro 8.058	Euro 8.412	Euro 9.123

• **Art. 1 co. 1 lett. f) – modificazioni all'art. 68-ter del C.E.L.** Si prende atto delle proposte di modifica all'articolo in questione, riguardante l'indennità di fine mandato per gli amministratori locali, che la relazione illustrativa definisce di natura "strettamente tecnica". Con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, si raccomanda che, sia le modificazioni proposte al testo della legge, che le eventuali revisioni del regolamento, continuino a richiamare, ai fini del riscontro dell'impegno a tempo pieno degli amministratori presso i comuni con meno di 10.000 abitanti, esclusivamente la misura dell'impegno medesimo (1.200 ore) ma non anche le modalità di attestazione dello stesso, attualmente previste per i comuni di più grande dimensione, o che sia quantomeno salvaguardata la possibilità di riconoscere l'indennità in oggetto agli amministratori attualmente in carica presso i comuni con meno di 10.000 abitanti, i quali non hanno reso le dichiarazioni di impegno allo svolgimento dell'ufficio a tempo pieno, di cui all'art. 6 co. 3 d.P.Reg. 18 novembre 2022, n. 26, in quanto per essi non previste dalla disciplina vigente.



• **Art. 1 co. 1 lett. g) – utilizzo di graduatorie formate in esito a concorsi della Regione.** Si coglie positivamente la facoltà per gli enti locali, introdotta attraverso la disposizione in commento, di valersi delle graduatorie formate in esito a concorsi banditi dalla Regione, quale utile strumento per snellire le fasi di reclutamento del personale. In proposito, si evidenziano, tuttavia, le difficoltà che potrebbero insorgere nel corretto inquadramento contrattuale di tale personale, tenuto conto che i contratti collettivi applicati rispettivamente dalla Regione e dagli Enti locali sono differenti. In assenza di previsioni a livello contrattuale, sembra utile precisare che, qualora l'assunzione avvenga attingendo da graduatorie formate da enti che impiegano un diverso contratto collettivo, sembra utile precisare che la deliberazione dell'organo esecutivo, prevista dallo stesso articolo 91 co.1 lett. e-bis), debba stabilire i criteri di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai rispettivi contratti.


• **Art. 1, co 1, lett. j) – introduzione, fra gli elementi previsti dai bandi di concorso, degli avvisi relativi alle tutele per i candidati con disabilità e DSA.** Tenuto conto che la norma nazionale richiamata (art. 3 D.P.R. 487/94) indica chiaramente che gli elementi e gli avvisi previsti siano il contenuto minimo ed obbligatorio del bando, appare opportuno riformulare la proposta di modifica in modo che non sorgano equivoci, ad esempio nella forma che segue: *“e) ogni altra prescrizione, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s. m., e ogni altra notizia ritenuta opportuna”*.

• **Art. 1, co 1, lett. cc) – disposizioni per lo svolgimento del ballottaggio nel caso di rinuncia, impedimento o decesso di tutti i candidati ammessi tranne uno.** Nel prendere atto che la proposta di modifica ha a riguardo esclusivamente il procedimento elettorale presso i comuni della provincia di Bolzano, poiché interviene soltanto sull'art. 269, e non anche sull'art. 266 del C.E.L., si ritiene comunque utile rendere le seguenti considerazioni, nell'eventualità in cui ne sia valutata l'estensione ai comuni della provincia di Trento. Pur riconoscendo che la situazione affrontata dalla norma, per quanto francamente improbabile, non sia di impossibile avveramento, la soluzione proposta sembra foriera di effetti indesiderabili, nel contesto di attuale e crescente disaffezione al voto, potendosi peraltro prestarsi a rinunce di carattere opportunistico, in tutti i casi (anche questi, sempre più frequenti) in cui ci si trovi in presenza di un ridotto numero di candidature alla carica di sindaco. Per contro, si ritiene che, quantomeno con riferimento alla fattispecie della rinuncia alla candidatura a seguito del primo turno di votazione, la questione possa essere più efficacemente disciplinata rimuovendo tale possibilità di rinuncia, in analogia rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale, che già non contempla tale fattispecie.

Si propone, infine, il seguente emendamento, finalizzato a portare la materia dell'ordinamento e delle competenze del **Comun General de Fascia** entro un alveo di maggiore chiarezza giuridica, che consenta di superare i dubbi di compatibilità con i principi costituzionali delle norme provinciali che regolano l'ordinamento del Comun General e al contempo faccia salva una disciplina frutto di una condivisione e di una lunga applicazione:

“Al comma 1, prima dopo la lettera a) inserire la seguente:

“a bis) dopo il comma 7 dell'articolo 1, inserire il seguente:






Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

"8. Al Comun General de Fascia si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente legge in materia di organi di governo, di status degli amministratori locali, di elettorato attivo e passivo, di organizzazione del personale e di procedimento elettorale nonché le disposizioni, afferenti alle materie sopra indicate, di cui all'articolo 19 della Legge della provincia di Trento 16 giugno 2006, n. 3, e quelle della legge della provincia di Trento 10 febbraio 2010, n. 1."

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e confronto, porgo i più cordiali saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena




Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

